

Revisione parziale della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni

Rapporto esplicativo

giugno 2019

Indice

1.	Situazione di partenza	3
2.	Necessità di una revisione parziale della legge sull'Assicurazione fabbricati	4
3.	Spiegazioni relative alla disposizione	5
4.	Conseguenze.....	5
4.1.	Conseguenze finanziarie	5
4.2.	Conseguenze per il personale	6
5.	Entrata in vigore	6

1. Situazione di partenza

Attualmente l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) non ha assicurato danni riconducibili ad azioni ripetute. Ciò è dovuto al fatto che il rischio assicurativo era difficilmente calcolabile per questo tipo di eventi e perché danni riconducibili a questi eventi non potevano essere riassicurati. Di conseguenza questa esclusione dalla copertura assicurativa è sancita nell'art. 11 cpv. 2 lett. a della legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab; CSC 830.100). Il Governo ha concretizzato queste eccezioni nell'art. 2 dell'ordinanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (OLAFab; CSC 830.110).

Nell'art. 2 cpv. 1 lett. a OLAFab lo scivolamento permanente viene indicato come rischio non assicurato nell'assicurazione contro i danni della natura. Lo scivolamento permanente è un evento riconducibile a un'azione permanente e che si protrae su un periodo prolungato. In linea di principio la frana presenta le medesime caratteristiche. Anche in questo caso l'infiltrazione di precipitazioni intense tra strati di terreno in precedenza legati tra loro provoca lo scivolamento del pendio. Tuttavia nel caso della frana ciò avviene con forza elementare e in un'unica soluzione.

Nel Cantone dei Grigioni vi sono diverse zone interessate da scivolamenti permanenti. Vi sono ad esempio simili zone a St. Moritz, in Val Lumnezia, nell'Heinzenberg, ad Araschgen, in Val Schams, nello Schanfigg (Peist, Maladers), in Prettigovia (Seewis, Schiers, Küblis) o a Brienz.

Il 14 marzo 2019 l'Unione intercantonale di riassicurazione (UIR) ha approvato con effetto dal 1° aprile 2019 l'indicazione pratica n. 7, gestione/delimitazione di scivolamenti permanenti, elaborata dalla commissione per il coordinamento di questioni legate all'assicurazione diretta (KOVEF). In questa indicazione pratica viene rilevato che la proposta allestita dalla KOVEF non presenterebbe differenze rispetto al prodotto di riferimento dell'UIR. Di conseguenza in futuro i danni totali dovuti a scivolamenti permanenti saranno riassicurati. Tuttavia devono essere cumulativamente soddisfatti i seguenti requisiti:

- Comprova di una variazione della velocità di scivolamento ed elevato grado di intensità dello scivolamento.

Le prove che la velocità di scivolamento sia aumentata e che l'intensità presenti una velocità media di movimento superiore a 10 cm all'anno devono essere fornite dagli specialisti in materia di rischi.

- Nuova valutazione del pericolo / zona di pericolo rossa

Per via dell'aumento della velocità di scivolamento e dell'elevata intensità, gli specialisti competenti in materia di rischi devono attribuire o confermare l'ubicazione del fabbricato alla zona di pericolo rossa nella carta dei pericoli o nel piano delle zone di pericolo per processi di scivolamento. L'inserimento di una zona nella carta dei pericoli o nel piano delle zone di pericolo produce effetti vincolanti per le autorità e quindi è sufficiente per il riconoscimento del danno da parte dell'AFG. A tale scopo non è necessario svolgere una procedura comunale di pianificazione dell'utilizzazione.

- Si tratta di un danno totale.

Occorre ritenere che sussista un danno totale se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- A causa del danno subito il fabbricato non è abitabile o non è più utilizzabile in maniera conforme alla sua destinazione d'uso. Ciò deve essere accertato dagli esperti dell'Assicurazione fabbricati.
- A seguito del pericolo il fabbricato non è abitabile o non è utilizzabile e in base a una decisione di diritto pubblico è gravato da un divieto d'uso duraturo e valido per tutto l'anno.

- Demolizione del fabbricato

Il fabbricato è già stato demolito. Il fabbricato non può essere ripristinato nello stesso luogo. Le prestazioni assicurative vengono versate solo dopo la demolizione o lo smantellamento.

2. Necessità di una revisione parziale della legge sull'Assicurazione fabbricati

Nell'area alpina e prealpina la frequenza di processi di scivolamento (frane e scivolamenti permanenti) aumenterà. Essi rappresentano un pericolo naturale idoneo a causare danni a fabbricati. Mentre le frane già oggi rappresentano un rischio assicurato, i danni della natura prodotti da scivolamenti permanenti vengono esplicitamente esclusi dalla copertura assicurativa. Per i proprietari di fabbricati interessati da un fenomeno di scivolamento permanente non è comprensibile perché i danni dovuti a frane vengano

trattati diversamente rispetto a quelli dovuti a scivolamenti permanenti. In considerazione del fatto che, nel rispetto di determinati requisiti, l'UIR ora è disponibile ad assicurare anche danni dovuti a scivolamenti permanenti, pare opportuno creare i presupposti all'interno della legge affinché ai proprietari di fabbricati che hanno subito un danno totale a seguito di scivolamenti permanenti possa essere versato un indennizzo. Affinché la riassicurazione sia garantita, i requisiti per l'assunzione del danno da parte dell'AFG devono corrispondere a quelli dell'UIR. A tale scopo è necessario adeguare l'art. 11 della legge sull'Assicurazione fabbricati.

3. Spiegazioni relative alla disposizione

Art. 11 cpv. 3

Con questo capoverso si intende autorizzare il Governo a definire come assicurati danni riconducibili ad azioni ripetute. Questa soluzione permette di reagire in maniera rapida a evidenze riguardo a eventuali pericoli da sottoporre quale novità alla copertura assicurativa. Ciò permette anche di escludere che per ogni rischio che a titolo di novità può essere assicurato, occorra procedere a una revisione parziale della legge sull'Assicurazione fabbricati. Se il Governo individua una corrispondente necessità di agire, in sede di emanazione della corrispondente disposizione a livello di ordinanza si baserà sui criteri generalmente riconosciuti per l'assunzione del danno. Di norma questi criteri vengono stabiliti dall'UIR nel quadro della decisione se un pericolo possa essere riassicurato. Del resto la possibilità di procedere a una riassicurazione è un ulteriore requisito che deve essere soddisfatto affinché il Governo possa definire un rischio come rischio assicurato nell'assicurazione contro i danni della natura.

4. Conseguenze

4.1. *Conseguenze finanziarie*

Proprietari di fabbricati

I proprietari di fabbricati situati in zone con scivolamento permanente che soddisfano i requisiti dell'UIR in futuro godranno di una copertura corrispondente in caso di danno totale ai loro fabbricati. Questa nuova regolamentazione non comporta un aggravio aggiuntivo per la comunità dei proprietari di fabbricati. Per via del fatto che il rischio dello

scivolamento permanente è riassicurato e le franchigie a carico dell'AFG sono garantite tramite accantonamenti e riserve, è possibile escludere un aumento dei premi in caso di sinistro.

Assicurazione fabbricati

È pressoché impossibile calcolare i danni potenziali. Il rischio è definito quale risultato della moltiplicazione tra probabilità di accadimento e ammontare potenziale dei danni. Mentre i valori dei fabbricati sono noti, è molto difficile valutare la probabilità che si verifichino scivolamenti permanenti conformi a quanto prescritto dall'UIR.

A seguito della possibilità di riassicurazione, il rischio massimo dell'AFG per tutti i danni della natura ammonta a 66 mio. di franchi, il che corrisponde alle franchigie cumulate per danni minori e medi. Tutti i danni della natura che superano tale importo sono riassicurati. Grandi danni sono coperti fino a 1,2 mia. di franchi nella misura del 94,7 % attraverso la Comunità intercantonale rischio di tutte e 18 le assicurazioni fabbricati. In caso di grandi danni fino a 1,2 mia. di franchi la franchigia a carico della AFG ammonterebbe al massimo a 125 mio. di franchi. Attualmente l'AFG dispone di riserve pari a 700 mio. di franchi. Difficilmente sarebbe necessario fare capo alla riserva, anche nel caso in cui tutti i fabbricati situati in una zona con scivolamento permanente (269 fabbricati con un valore a nuovo totale pari a 89 mio. di franchi nella zona di pericolo rossa e 1'528 fabbricati con un valore a nuovo pari a 1,2 miliardi di franchi nella zona di pericolo blu) subissero un danno totale contemporaneamente. Di conseguenza l'onere atteso risulta ben sostenibile.

4.2. Conseguenze per il personale

La prevista revisione parziale non comporta conseguenze in termini di personale.

5. Entrata in vigore

Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della legge con effetto retroattivo al 1° aprile 2019.